



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CECCANTI, ADAMO, CASSON, CHIAROMONTE, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, Mariapia GARAVAGLIA, ICHINO, Mauro Maria MARINO, MARITATI, MORANDO, NEGRI, NEROZZI, PETERLINI, PROCACCI, TONINI, VITALI, AGOSTINI, ARMATO, BIANCO, BIONDELLI, CABRAS, DELLA MONICA, DELLA SETA, DONAGGIO, FERRANTE, LUMIA, MAGISTRELLI, PASSONI, PERDUCA, PINOTTI, PORETTI, SANGALLI, SERRA, SIRCANÀ, TREU, CARLONI, CAROFIGLIO, Ignazio MARINO, DEL VECCHIO e RANUCCI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2010**

Introduzione dei collegi uninominali e delle primarie per l’elezione dei consiglieri regionali, nonché delle primarie per i Presidenti delle Giunte regionali

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto, sin dalla legge di revisione costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, la materia elettorale regionale è di natura concorrente. La legge contenente le disposizioni di principio, ovvero la legge 2 luglio 2004, n. 165, non ha ritenuto di dover intervenire sul nodo dell'elezione dei consiglieri regionali, se non ponendo dei limiti molto generici alla formula elettorale, onde evitare gli estremi di formule pure, sia proporzionali sia maggioritarie, parlando dell'«individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze».

Concretamente, ad eccezione della Toscana, nessuna delle regioni ha poi legiferato per superare il nefasto sistema delle preferenze in collegi ricomprendenti un'intera provincia, che è alla radice di elevatissimi costi della campagna elettorale, che indebolisce fortemente la coerenza interna di partiti politici e che, non di rado, incentiva e rafforza forme di degenerazione della politica, anche in connessione a organizzazioni illegali di tipo criminoso. La Toscana si è mossa nella direzione opposta, quella delle liste bloccate, criticabili per altri motivi, anche se quelle previste nella relativa legge sono molto meno lunghe di quelle utilizzate dal 2006 per le elezioni politiche.

Com'è noto, esiste un'alternativa largamente preferibile a tutti e due quei modelli, il collegio uninominale maggioritario che consente, sulla piccola dimensione di scala, un rapporto di ottima conoscibilità tra candidati ed elettori e quindi di far valere in modo ottimale il principio di responsabilità.

Onde evitare l'imposizione di candidati, per così dire «dall'alto», senza una verifica reale della loro rappresentatività, si prevede

qui che al collegio uninominale sia associata anche una legislazione sulle primarie, strumento più che mai utile anche per i candidati Presidenti delle regioni, già previsto per questi ultimi, in assenza di un principio nazionale, per autonoma scelta dei Consigli regionali della Toscana e della Calabria.

Volendo restare nell'ambito dell'esclusione delle formule pure, e quindi muovendoci in continuità con la normativa oggi vigente, anche tenendo conto del fatto che alcune regioni hanno dei *trend* elettorali omogenei in tutti i propri territori, il disegno di legge recupera le proporzioni dettate dalla legge Mattarella, derivante dal *referendum* del 1993, prevedendo che almeno i tre quarti dei seggi e non più del novanta siano assegnati in tali collegi con formula maggioritaria.

Si prevede poi una quota minoritaria, di recupero dei candidati migliori non eletti, simile al sistema che sarebbe scaturito, per evoluzione della cosiddetta legge Mattarella, dai quesiti del *referendum* abrogativo del 1999. Essa deve essere comunque pari almeno al 10 per cento del totale.

Inoltre, la legge regionale, sulla base di una proposta di modifica del Mattarellum che era stata avanzata da Augusto Barbera, per rendere flessibili le quote maggioritaria e proporzionale, può prevedere un premio eventuale sino a raggiungere la soglia del cinquantacinque per cento dei seggi o, quando raggiunta, ad ulteriore riequilibrio.

Sulla base dell'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, secondo cui le regioni «promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive» si è inoltre inserita una quota massima di genere, che le regioni possono modulare fino a un tetto massimo, comunque non superiore

ai due terzi, per i gruppi di candidati uninominali contraddistinti dal medesimo simbolo.

La presente proposta, se approvata in tempi brevi, consentirà ai Consigli regionali,

gran parte dei quali in corso di rinnovo tra poche settimane, di avere un tempo ragionevole per giungere alla prossima tornata applicando in modo meditato i nuovi princìpi.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1

1. L'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione*). - 1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che assegni i seggi in Consiglio regionale nell'ambito di collegi uninominali;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo;

d) la legge regionale stabilisce il numero dei collegi uninominali, comunque non inferiore al settantacinque per cento dei seggi e non superiore al novanta per cento;

e) per ciascun gruppo di candidati presentatisi col medesimo simbolo la legge regionale stabilisce che nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore a una determinata percentuale del totale dei candidati, comunque non superiore ai due terzi; se il Presidente è eletto a suffragio uni-

versale e diretto ad ogni candidato Presidente può collegarsi un solo gruppo di candidati;

*f)* in ogni collegio uninominale è comunque eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi;

*g)* una parte dei seggi, comunque non inferiore al dieci per cento, è assegnata sulla base di una graduatoria regionale tra tutti i candidati non risultati eletti nei singoli collegi;

*h)* la legge regionale può prevedere che un'ulteriore parte dei seggi, qualora il gruppo di candidati che ha ottenuto più seggi non abbia raggiunto il 55 per cento, sia eventualmente assegnato a questo raggruppamento fino a raggiungere tale soglia o comunque ad avvicinarsi ad essa sulla base della graduatoria regionale tra tutti i candidati di quel raggruppamento non risultati eletti nei singoli collegi; quando sia raggiunta la soglia del 55 per cento anche tali seggi sono assegnati ai sensi della lettera *g*); se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto tale ulteriore parte dei seggi è assegnata, secondo le precedenti disposizioni, al gruppo di candidati collegato al Presidente eletto;

*i)* la legge regionale disciplina le modalità per selezionare le candidature alla Presidenza della Giunta regionale e al Consiglio regionale in modo da assicurare il più ampio coinvolgimento degli elettori».





